

ECC.MO T.A.R. LAZIO - ROMA

RICORSO

Del sig. **CUMBO IVAN**, nato a Caltanissetta il 30 aprile 1993 (cod. fisc. CMB VNI 93D30 B429E) rappresentato e difeso per mandato in calce al presente atto dall'avv. Girolamo Rubino (cod. fisc. RBN GLM 58P02 A089G – pec girolamorubino@pec.it) sia unitamente che disgiuntamente all'avv. Daniele Piazza (cod. fisc. PZZ DNL 72D11 G273H – pec avvocatodanielepiazza@legalmail.it) con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

CONTRO

Il **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del legale rappresentante pro – tempore rappresentato *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Il **MINISTERO DELLA DIFESA – COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI** - , in persona del legale rappresentante pro – tempore rappresentato *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Il **MINISTERO DELLA DIFESA – COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI – CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO – COMMISSIONE PER GLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI** - in persona del legale rappresentante pro – tempore rappresentato *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato.

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

Del provvedimento del 25 settembre 2019 con cui l'amministrazione resistente ha giudicato l'odierno ricorrente NON idoneo ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri in quanto asseritamente affetto da “*alluce valgo bilaterale (lettera V punto 3), condizione*

contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art.582 del D.P.R. 15 marzo 2010 n°90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante "direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare".

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

Dell'idoneità dell'odierno ricorrente ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri

NONCHE' PER L'AMMISSIONE CON RISERVA

Dell'odierno ricorrente all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il sig. Cumbo, odierno ricorrente, ha partecipato al Concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^aserie speciale n°23 del 22 marzo 2019.

Espletate le fasi concorsuali il sig. Cumbo, veniva giudicato "inidoneo" e, pertanto, escluso dal concorso per asserita inidoneità psico - fisica.

Specificatamente, con provvedimento del 25 settembre 2019 l'amministrazione resistente ha giudicato l'odierno ricorrente NON idoneo ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri avendo riscontrato il sig. Cumbo affetto da "alluce valgo bilaterale" e ritenendo che tale condizione fosse contemplata tra le cause di non idoneità al servizio militare e, segnatamente, dalla lettera V punto 3 dell'art.582 del D.P.R. 15 marzo 2010 n°90 e dal D.M. 4 giugno 2014.

A fronte di tale giudizio, il Signor Cumbo, in data 8 ottobre 2019, si è sottoposto a visita ortopedica presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, all'esito della quale il dr. Ignazio Falletta – specialista in

ortopedia – ha certificato che il sig. Cumbo è affetto da “*alluce valgo bilaterale, ma non presenta dolore e limitazioni funzionali*”.

Successivamente, il sig. Cumbo si è sottoposto ad un esame medico legale sempre presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta al fine di verificare se, a fronte di quanto previsto dalla “Direttiva Tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” di cui al decreto del 4 giugno 2014 del Ministero della Difesa, presenti – difformemente da quanto concluso dalla Commissione per gli accertamenti sanitari del Centro Nazionale di Selezione e reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – una causa di non idoneità all’arruolamento in questione.

Orbene, palesemente erroneo ed arbitrario si manifesta il provvedimento oggi impugnato.

Ed infatti, come emerge dalla relazione tecnica di parte, a firma della dr.ssa Vincenza Silvana Pulici – specialista in medicina legale -, appare evidente che il sig. Cumbo non risulta affatto sprovvisto dei requisiti psico - fisici richiesti dalla normativa vigente in materia ai fini dell’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri.

Donde, la proposizione del presente ricorso affidato ai seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.10 DEL BANDO DI CONCORSO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.582 lettera V punto 3 del D.P.R. 15 marzo 2010 n°90.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA TECNICA RIGUARDANTE L’ACCERTAMENTO DELLE

IMPERFEZIONI E DELLE INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE ED I CRITERI PER DELINEARE IL PROFILO DEI SOGGETTI GIUDICATI IDONEI AL SERVIZIO MILITARE” DI CUI AL DECRETO DEL 4 GIUGNO 2014 DEL MINISTERO DELLA DIFESA

ECESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI CARENZA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, ARBITRIO E DIFETTO DI PRESUPPOSTO

Preliminarmente, giova precisare che l'accertamento dell'idoneità psicofisica ed il conseguente giudizio espresso dalla Commissione medica preposta, pur nell'indubbio aspetto discrezionale, deve necessariamente concretarsi in un apprezzamento che dia conto dei criteri adottati nell'espletamento dell'accertamento sanitario e degli indici rivelatori di un soggetto che manifesti quei deficit normativamente previsti al fine di precludere l'accesso nelle Forze Armate.

Inoltre, come insegnato dalla più avvertita giurisprudenza, *“l'esercizio della discrezionalità tecnica delle commissioni mediche non esclude affatto il sindacato del giudice Infatti la discrezionalità tecnica non differisce da quella amministrativa se non per ragioni quantitative, giacchè si impernia su una “guida speciale” che il legislatore dà all'amministrazione per accertare i fatti che la norma presuppone... perciò il suo esercizio – e cioè l'operato delle commissioni mediche – è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo dell'eccesso di potere, anzi proprio perché si tratta di applicare regole tecniche e perciò verificabili, la sua sindacabilità si svolge in maniera più penetrante di quanto non sia quello della discrezionalità amministrativa”* (cfr. TAR Lazio n.2895/98).

Ed ancora, come ha avuto modo di chiarire il Consiglio di Stato *“il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità Amministrativa, bensì in base alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed al procedimento applicativo”* (cfr. Consiglio di Stato sez. IV n.601/99).

Infine, il Consiglio di Stato è andato oltre affermando che: *“Non può parlarsi di discrezionalità tecnica in tutti quei casi in cui il provvedimento da adottare non sia una valutazione di fatti suscettibili di vario apprezzamento alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche e specialistiche, ma semplicemente un accertamento tecnico e cioè l’accertamento di un fatto verificabile in modo non opinabile in base a conoscenze e strumenti tecnici di sicura acquisizione; in tali casi manca qualsiasi possibilità di discrezionalità di giudizio, con conseguente sindacabilità piena dell’accertamento, in particolare sotto il profilo del travisamento (nella specie si trattava del giudizio di inidoneità fisica espresso in sede di ammissione all’arruolamento)”*.

Pertanto il quadro giurisprudenziale delineato si attaglia perfettamente al caso in esame atteso che il giudizio negativo espresso dalla Commissione giudicante si appalesa senz’altro arbitrario ed illogico ed è frutto di una non corretta percezione dei fatti dal momento che, come si desume dalle certificazioni mediche versate in atti, si pone in palese contrasto con le risultanze emerse dagli accertamenti effettuati dal ricorrente.

Invero, il giudizio di inidoneità impugnato appare in contrasto con quanto certificato dal dr. Ignazio Falletta – specialista in ortopedia – e

dalla dr.ssa Vincenza Silvana Pulci – specialista in medicina legale – entrambi dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta ai quali il ricorrente ha conferito incarico proprio al fine di accertare, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione resistente, la propria idoneità al servizio nell’Arma dei Carabinieri.

Orbene, come esposto in narrativa l’amministrazione ha giudicato l’odierno ricorrente non idoneo ritenendo che la condizione di alluce valgo bilaterale rientrerebbe nella previsione della lettera V punto 3 dell’art.582 del D.P.R. 15 marzo 2010 n°90.

La suddetta previsione normativa sancisce che sono causa di non idoneità al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermità:

v) Apparato locomotore:

1) le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti distorsioni o di rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

2) la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di:

2.1 un dito della mano;

2.2 falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;

2.3 falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici;

2.4 un alluce;

2.5 due dita di un piede;

3) le deformità gravi congenite e acquisite degli arti;

A sua volta, la direttiva tecnica sull'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvata

con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, prevede che rientrano nelle fattispecie di cui al succitato punto 3) dell'art.582 lettera V del D.P.R. 90/2010, e dunque, tra le deformità gravi congenite e acquisite degli arti:

- *la dismetria superiore a 3 centimetri tra gli arti inferiori;*
- *il ginocchio valgo con distanza intermalleolare superiore a cm. 6 con asse meccanico passante oltre il 55% del piatto tibiale laterale;*
- *il ginocchio varo con distanza intercondiloidea superiore a cm. 8 con asse meccanico passante oltre il 40% del piatto tibiale mediale;*
- *il cubito varo o valgo con deviazione superiore a 200;*
- *la sinostosi tarsale e radioulnare;*
- *il piede piatto valgo bilaterale e il piede cavo bilaterale con angolo di Costa Bertani > 140° o di Moreau > 1600;*
- *il piede torto;*
- *l'alluce valgo, il dito a martello con sublussazione metatarso-falangea e le dita sovranumerarie.*

Ed ancora, la citata previsione prevede espressamente che: ***“Per le patologie congenite e acquisite dei piedi sono necessari per il giudizio diagnostico la podoscopia ed esami comparati RX dei piedi sotto carico”***.

Ebbene, nel caso in esame l'amministrazione resistente ha formulato il giudizio di inidoneità impugnato senza sottoporre il sig. Cumbo, odierno ricorrente, né alla prescritta podoscopia, né ad esami comparati RX dei piedi sotto carico.

Invero, l'amministrazione resistente ha sottoposto il ricorrente ad una semplice radiografia dei piedi in posizione supina e, dunque, senza alcun carico.

Conseguentemente già sotto tale profilo erroneo ed illegittimo si palesa il provvedimento di inidoneità impugnato, dal momento che in assenza degli accertamenti normativamente prescritti, l'amministrazione resistente non ha in alcun modo accertato la presunta "gravità" della deformità degli alluci del ricorrente.

Di contro, ove i prescritti accertamenti fossero stati effettuati, l'amministrazione resistente avrebbe potuto constatare l'insussistenza di alcuna deformità grave in capo al ricorrente.

Senza recesso alcuno da quanto sopra esposto, nel caso in esame, dalla certificazione medica rilasciata dal dr. Falletta – specialista in ortopedia – si evince che il sig. Cumbo è affetto da alluce valgo, ma che tale deformità "**non comporta dolore e limitazione funzionale**".

Ed ancora, dalla corposa relazione tecnica redatta dalla dr.ssa Pulci – specialista in medicina legale – si evince che la stessa ha condiviso il giudizio formulato dallo specialista ortopedico, rilevando altresì che la circostanza che il sig. Cumbo ha superato le prove di efficienza fisica attesta inequivocabilmente l'insussistenza di alcun deficit funzionale.

Occorre altresì rilevare che l'odierno ricorrente non solo ha superato tutte le prove di efficienza fisica, ma altresì ha avuto attribuito un punteggio aggiuntivo nella prova di salto in alto, il ché denota ulteriormente le perfette condizioni di salute del ricorrente, dal momento che appare inverosimile che il ricorrente possa avere conseguito il punteggio incrementale per la prova di salto in alto qualora i suoi piedi avessero presentato delle criticità.

Ed ancora, la dr.ssa Pulci dopo aver precisato che: "*l'alluce valgo è sostanzialmente una deviazione dell'alluce verso l'interno. Si può associare ad altre alterazioni a carico delle altre dita dei piedi o presentarsi isolata. La sintomatologia dipende dal grado di gravità,*

*generalmente il dolore insorge in presenza di infiammazione della borsa mucosa”, ha affermato che: “**Nel caso in specie l’alterazione si presenta priva di processi infiammatori, senza alterazione dell’avampiede, né dell’ambulazione, né ostacoli funzionali per quelle che sono le pressioni motorie del piede. In assenza di un quadro patologico, si definisce patologico una condizione che produce danno funzionale con sofferenza e in presenza di alluce valgo alquanto lieve a destra quasi inesistente a sinistra, non si può ritenere il soggetto con limitazione nell’efficienza motoria”.***

Pertanto, secondo la dr.ssa Pulci non appare condivisibile l’assunto della commissione medica secondo cui l’alterazione degli alluci del ricorrente integrerebbe la patologia prevista la lettera V punto 3 dell’art.582 del D.P.R. n°90 del 2010.

Secondo la consulente di parte invero “*tale voce (la lettera V punto 3 dell’art.582 del D.P.R. n°90 del 2010 ndr), inerente l’apparato locomotore indica al punto riportato dalla stessa commissione le “deformità gravi congenite o acquisite degli arti”. **L’esame del caso però non sembrerebbe dare corrispondenza tra la lettera nel punto indicato dalla commissione con il quadro presentato dal Cumbo, in quanto l’alluce valgo non si presenta come deformità grave, ma potremmo definire una alterazione lieve senza riscontri funzionali**”.*

Infine, la dr.ssa Pulci ha concluso affermando che il sig. Cumbo, odierno ricorrente, non poteva essere dichiarato inidoneo in quanto “**presenta integrità compatibile con i requisiti richiesti dal bando di concorso**”.

Ed allora, non pare assolutamente condivisibile quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente, dal momento che, come chiaramente emerge dalla certificazione sanitaria versata in atti e dalla relazione

tecnica redatta dalla dr.ssa Pulci, il sig. Cumbo, odierno ricorrente, non presenta alcun deficit psico-fisico ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri

RICHIESTA ISTRUTTORIA

Come già esposto, il giudizio di inidoneità impugnato con il presente atto si pone in palese contraddizione con quanto attestato dalla documentazione sanitaria versata in atti proveniente da strutture sanitarie pubbliche, in ordine alla piena idoneità psico - fisica del ricorrente all'espletamento del servizio di che trattasi.

E proprio la palese contraddittorietà tra gli attendibili ed incontestabili elementi forniti dall'odierno ricorrente ed il giudizio negativo reso dall'amministrazione resistente, rende necessario disporre una consulenza tecnica in contraddittorio tra le parti e presso una struttura sanitaria non militare, al fine di verificare l'effettiva idoneità psico - fisica dell'odierno ricorrente.

Invero, non pare possa ragionevolmente sostenersi che il giudizio di inidoneità formulato dall'amministrazione resistente possa inibire tout court al Giudice di disporre dei propri poteri istruttori al fine di verificare la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente, laddove, come nel caso in esame, siano necessarie ai fini del decidere specifiche competenze tecniche.

Opinando in tal senso si finirebbe con il ritenere pericolosamente immune da qualsivoglia riscontro e/o verifica l'attività valutativa dell'amministrazione, in tal modo avallando qualsivoglia forma di arbitrio e illogicità ritenute a priori insindacabili.

Viceversa, nel caso in esame, sussistono tutti i presupposti affinché venga disposta una consulenza tecnica volta ad accertare l'attendibilità delle operazioni tecniche svolte dall'amministrazione odierna resistente.

Peraltro l'art.63 del Codice del Processo Amministrativo al 4° comma prescrive che: "qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l'esecuzione di una verifica ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica".

Tale norma in buona sostanza ricalca quanto prevedevano gli artt.7 e 16 della L.205 del 2000, prescrivendo che il Giudice Amministrativo può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonché della consulenza tecnica d'ufficio.

Pertanto, già la legge n°205 del 2000 ha previsto e disciplinato uno strumento, quale è la consulenza tecnica, di grande efficacia per l'esatta cognizione e valutazione dei fatti oggetto di ricorso e, quindi, ha eliminato uno dei fattori limitanti la possibilità per il Giudice Amministrativo di sindacare la c. d. discrezionalità tecnica.

Dunque, la consulenza tecnica è oramai divenuta uno strumento di acquisizione della prova utilizzabile dal Giudice Amministrativo in tutti i casi in cui risulti necessario per acquisire e valutare, alla stregua delle scienze tecniche e specialistiche, gli elementi che devono essere vagliati per giungere alla decisione del ricorso proposto.

Peraltro la consulenza tecnica può essere ben utilizzata allo scopo di individuare vizi inficianti la validità dell'atto sia sotto il profilo della violazione di legge, che sotto il profilo dell'eccesso di potere.

Inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio appare senza dubbio più rispettosa dei principi del giusto processo oggi sanciti dall'art.111 della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale n.2 del 23 novembre 1999. Tale norma ha, infatti, introdotto nel corpo dell'art.111 della Costituzione alcuni commi che sanciscono i principi fondamentali del giusto processo.

Ciò posto non vi è dubbio che anche nel caso in esame, poiché il giudizio di inidoneità dell'odierno ricorrente attiene alla valutazione dei requisiti psico - fisici dello stesso, e che i motivi di censura attengono proprio all'erroneità di siffatta valutazione appare opportuno disporre incombenti istruttori al fine di meglio potere valutare le doglianze formulate dall'odierno ricorrente con il presente atto.

Deve infine rilevarsi che proprio Codesto Ecc.mo T.A.R. in fattispecie analoga a quella del presente giudizio con decreto n°6472/2018 ha ritenuto opportuno *“in ragione del perseguimento dell'interesse pubblico alla massima concentrazione, alla più celere definizione del presente giudizio ed alla certezza della situazioni giuridiche nonché al perseguimento dell'ulteriore interesse pubblico a non lasciare condizioni di incertezza, per un tempo relativamente lungo, nelle attività organizzative della P.A.- di poter disporre sin da ora una verificaione, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno della patologia: “alluce valgo bilaterale (lettera 5, punto 3)”, al fine di acclarare il coefficiente attribuibile al candidato nonché la sua idoneità o meno al reclutamento”*

SUL DANNO

A parte la palese sussistenza del fumus boni juris, non v'è dubbio che il presente gravame è parimenti assistito dal prescritto “periculum in mora”.

Ed invero, è di tutta evidenza, che la mancata sospensione del provvedimento impugnato, ed in epigrafe indicato, arrecherebbe un gravissimo danno all'odierno ricorrente che, per un (asserito) difetto psico - fisico si vedrebbe privato della possibilità di accedere quale allievo nell'Arma dei Carabinieri, con conseguente perdita di un posto di lavoro nell'attuale fase di grave crisi occupazionale.

Per quanto sopra esposto

VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR

Ove occorra, in via istruttoria, disporre una consulenza tecnica d'ufficio presso una struttura sanitaria non militare, al fine di accertare l'idoneità psico - fisica del ricorrente in relazione all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri.

In sede cautelare accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, disponendo l'ammissione "con riserva" del ricorrente nell'ambito della procedura per cui è controversia.

Nel merito accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato in epigrafe indicato, ritenendo e dichiarando l'idoneità psico - fisica del ricorrente ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile.

Con salvezza di ogni altro diritto e vittoria di spese.

Lì, 18 ottobre 2019

Avv. Girolamo Rubino

Avv. Daniele Piazza